

LEGISL. XIV — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 GIUGNO 1881

che riguarda le violenze, in cui si puniscono coloro che si rendono colpevoli di oltraggi e di violenze verso altri elettori. Non manca adunque la disposizione che punisce la violenza.

Vi è poi l'altra disposizione, che non permette mai di applicare il minimo della pena, quando gli autori del reato sono ufficiali pubblici, od appartengono ai seggi elettorali. Ravvicinando queste disposizioni, è evidente che una pena, e non lieve, sarebbe inflitta.

Quanto agli oltraggi che si potessero fare verso elettori od altri membri del seggio elettorale, anche questo caso è preveduto. Laonde se si fosse ancora in tempo per aggiungere un'alinea od una frase anche di maggior chiarezza negli articoli già votati, ciò si potrebbe forse a maggior dilucidazione del pensiero del legislatore; ma sarebbe, a mio avviso, fuori di luogo e tardiva la proposta di un nuovo articolo, dopo gli articoli 98 e 99 già votati dalla Camera.

Per questa osservazione il Governo si crede obbligato di associarsi alle conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di San Donato.

DI SAN DONATO. Ayrei desiderato che l'onorevole Mancini fosse stato più chiaro. È curioso che io mi azzardi a dire all'onorevole Mancini che non è stato troppo chiaro nel respingere il mio ordine del giorno. L'onorevole ministro degli esteri dice che la mia proposta giunge tardiva. Dunque ne sente anche lui il bisogno, ma non crede di accettarla perchè arriva tardi. Ma in nome di Dio! onorevole Mancini, io ho ragioni tali per dirle che è una necessità quest'ordine del giorno. Del resto, la povertà del mio ingegno non mi permette certo di lottare contro l'onorevole Mancini, contro l'onorevole Coppino, e contro l'onorevole Villa; ho adempiuto ad un dovere. Però desidererei, prima di ritirare quest'ordine del giorno, una formale dichiarazione dal Governo e dalla Commissione, per sapere se veramente intendono che nell'articolo 94 siano compresi questi provocatori che girano nei collegi elettorali.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Prego l'onorevole Di San Donato di considerare che vi è una differenza tra ciò che è propriamente necessario e ciò che è solamente utile in una legge.

Quando adunque si dice che la proposta è tardiva, ciò significa che trattasi di una dilucidazione, la quale avrebbe potuto essere utile, ma che non è punto necessaria. Però io ho dichiarato e rinnovo esplicita-

mente questa dichiarazione, che cioè non può essere e non è nella mente del Governo, come non è nelle intenzioni della Camera, che fatti di tanta gravità rimangano impuniti, ed è indubitato che non mancano nella legge le disposizioni, le quali colpiranno colla meritata pena codesti abusi.

DI SAN DONATO. Prendo atto della dichiarazione dell'onorevole ministro e ritiro il mio articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Va bene. L'onorevole Di San Donato ritira il suo articolo.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO DI LENNA, E DI ALTRA RELAZIONE DEL DEPUTATO NERVO.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Lenna a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

DI LENNA, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge relativo alla convenzione per modificazioni ed aggiunte alla convenzione colla Società delle strade ferrate meridionali approvata con legge 22 agosto 1872, e 14 maggio 1875. (V. Stampato, n° 201-A.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Invito pure l'onorevole Nervo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

NERVO, relatore. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione della Commissione generale del bilancio sullo stato di definitiva previsione della spesa per il Ministero del tesoro. (V. Stampato, n° 183-A, Allegato VII.)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE POLITICA.

PRESIDENTE. Ora viene l'articolo aggiuntivo degli onorevoli Cavallotti, Marcora, ed altri. Ne do lettura:

« Non decadono dal diritto elettorale coloro che avessero riportato condanna a pena criminale per reati contemplati dagli articoli 156 e seguenti fino all'articolo 164 del Codice penale, salvo se fossero con la stessa sentenza condannati per altri reati alla detta pena. »

L'onorevole Cavallotti ha facoltà di svolgere questo articolo aggiuntivo.

CAVALLOTTI. Affinchè la Camera non creda che con